

Dr. ROSARIO INSABELLA
NOTAIO
ALMESE - Via Rivette 14 - tel. 9350222-9359934
TORINO - Piazza Nizza, 75 - tel. 65.72.47
Codice Fiscale NIS 838 28912 55361
Partita IVA 00045770013



REPERTORIO 92496 ATTO 20449

ATTO COSTITUTIVO DEL

"SINDACATO INDIPENDENTE PICCOLI LAVORATORI

AUTONOMI" (S.I.P.L.A.)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentoottantanove, il quattordici
luglio, in Almese, nel mio studio,

14 luglio 1989


Innanzi a me Dottor ROSARIO INSABELLA, Notaio in
Almese con studio in via Rivette, 14, iscritto al
Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e
Pinerolo, senza l'assistenza dei testimoni per e-
spressa concorde rinuncia fattavi col mio assenso
dalle Parti, aventi i requisiti di legge.

SONO PRESENTI I SIGNORI:

- VERGNANO DOMENICO, nato a La Loggia il giorno 15
ottobre 1942, residente a Condove Via Regaldi n.21,
artigiano, codice fiscale VRG DNC 42R15 E423S;
- LECCESE FRANCA in ALPE, nata a Condove il giorno
23 settembre 1947, residente a Condove Via Cesare
Meano n.17, commerciante; codice fiscale LCC FNC
47P63 C955H;
- BRUNO PIERO, nato a Avigliana il giorno 28 marzo
1959, residente a Condove Via Roma n.53, coadiuvan-
te; codice fiscale BRN PRI 59C28 A518T;

REGISTRATO A RIVOLI
H 28-07-1989
n. 2464
con lire 51.000
di cui lire /
per lavoro.

IL DIRETTORE
F.to: Dr. Franco DEBBI



- ANTOLINI FIORELLA in BONAUDO, nata a Ferrara il giorno 9 luglio 1934, residente a Condove Via Bruno Buozzi, 4, commerciante; codice fiscale NTL FLL 34L49 D548M;

- BOLMIDA SERGIO, nato a Giarole il giorno 23 ottobre 1958, residente a Caselette Via Roma n.50, artigiano; codice fiscale BLM SRG 58R23 E0150;

- BOLMIDA GIUSEPPE, nato a Giarole il giorno 8 settembre 1956, residente a Caselette Corso Susa n.235, rappresentante; codice fiscale BLM GPP 56P08 E015J;

- MANGIARATTI ERNESTO, nato a Grammichele il giorno 13 febbraio 1954, residente a San Didero Via Abegg n.6, artigiano; - codice fiscale MNG RST 54B13 E133D;

- POMATICO LUCIA in CIPRIANI, nata a Boscoreale il giorno 11 novembre 1953, residente a Caprie Viale Kennedy n.33, commerciante; codice fiscale PMT LCU 53S51 B076S' e

- CROCE ADA in BRUNO, nata a Condove il giorno 23 settembre 1932, residente a Condove Via Roma n.53, commerciante; codice fiscale CRC DAA 32P63 C955T

Io Notaio sono certo dell'identità personale dei suddetti Componenti, tutti cittadini italiani, i quali mi richiedono di ricevere il presente atto,

col quale convengono e stipulano quanto segue:

1) I Componenti costituiscono il Sindacato denominato "SINDACATO INDIPENDENTE PICCOLI LAVORATORI AUTONOMI" (S.I.P.L.A.).

2) Il Sindacato ha sede in Condove, via Roma, 53.

3) Il Sindacato si prefigge la tutela degli interessi dei piccoli lavoratori autonomi: li aggiorna sui problemi fiscali, dando la possibilità di appoggiarsi ad un consulente convenzionato con il sindacato.

Stipula convenzioni con istituti di credito per ottenere trattamenti di favore per gli associati.

Intraprende forme di protesta o di lotta verso gli amministratori locali e non, ogni qualvolta gli interessi dei piccoli lavoratori autonomi vengano lesi.

Informa i mass-media sui reali problemi dei piccoli lavoratori autonomi.

Informa i consumatori sulla qualità del servizio proposto ad essi.

4) Il Sindacato è retto dallo Statuto che, firmato dai Componenti e da me Notaio, omessane la lettura per dispensa avutane, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.



5) Per il primo anno, a comporre il Consiglio direttivo, vengono chiamati i Signori:

- | | | |
|--------|---|---------------------|
| a) B P | | - Presidente - |
| b) B G | | - Vice Presidente - |
| c) L F | | - Segretario - |
| d) V D | I nomi sono stati
sostituiti dalle
iniziali a tutela
della privacy | - Consigliere - |
| e) A F | | - Consigliere - |
| f) B S | | - Consigliere - |
| g) M E | | - Consigliere - |
| h) P L | | - Consigliere - |
| i) C A | | - Consigliere - |


6) Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico del Sindacato.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto da me redatto e letto ai Componenti, i quali, a mia interpellanza, dichiaratolo conforme alla loro volontà, lo approvano e lo sottoscrivono con me Notaio. Scritto in parte da persona di mia fiducia a macchina munita di nastro indelebile, in parte da me Notaio a mano, su due fogli di carta bollata dei quali occupa pagine quattro e parte della quinta.

F.ti: VERGNANO DOMENICO - LECCESE FRANCA in ALPE -
PIERO BRUNO - ANTOLINI FIORELLA in BONAUDO - BOLMI-
DA SERGIO - BOLMIDA GIUSEPPE - MANGIARATTI ERNESTO
- POMATICO LUCIA in CIPRIANI - CROCE ADA in BRUNO -

Dottor R [REDACTED] I [REDACTED], Notaio.

Nomi oscurati a tutela della privacy



S T A T U T O

TITOLO I

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E DURATA
DEL SINDACATO

ARTICOLO 1

E' costituito in Condove il "SINDACATO INDIPENDENTE
PICCOLI LAVORATORI AUTONOMI" (S.I.P.L.A.).

Il sindacato ha sede in Condove, via Roma, 53.

Con deliberazione del consiglio direttivo potranno
essere costituite sedi o uffici decentrati. Le as-
semblee sociali sono convocate presso la sede o al-
tro luogo all'uopo destinato dal consiglio diretti-
vo.

ARTICOLO 2

Il sindacato tutela gli interessi dei piccoli lavo-
ratori autonomi: li aggiorna sui problemi fiscali,
dando la possibilità di appoggiarsi ad un consulente
convenzionato con il sindacato.

Stipula convenzioni con istituti di credito per ot-
tenere trattamenti di favore per gli associati.

Intraprende forme di protesta o di lotta verso gli
amministratori locali e non, ogni qualvolta gli in-
teressi dei piccoli lavoratori autonomi vengano le-
si.

Informa i mass-media sui reali problemi dei piccoli

lavoratori autonomi.

Informa i consumatori sulla qualità del servizio proposto ad essi.

ARTICOLO 3

La durata del sindacato ha termine il 31 dicembre 2005 e potrà essere prorogata una o più volte, anche tacitamente, di dieci anni in dieci anni.

ARTICOLO 4

Il numero dei soci è illimitato.

ARTICOLO 5

Possono far parte del sindacato tutti i lavoratori autonomi, a condizione che per ogni ditta, anche se costituita in impresa familiare, società o cooperativa, il numero totale fra titolare o soci e dipendenti non superi il numero di cinque persone fisiche.

ARTICOLO 6

L'iscrizione al sindacato è subordinata alla condizione dell'articolo 5 e al versamento della quota associativa stabilita annualmente dal consiglio direttivo e che la ditta sia iscritta alla Camera di Commercio e che inoltre dichiari di accettare il presente statuto.

ARTICOLO 7

Il socio versa all'atto dell'iscrizione la quota



associativa di ammissione il cui importo viene fissato per l'anno in corso in lire 40.000 (quarantamila).

TITOLO 2.

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 8

Hanno diritto di voto nell'assemblea i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi. Il socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da un altro socio. Ogni socio ha diritto ad un voto e non può esercitare il voto con più di due deleghe.


ARTICOLO 9

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante avviso che deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, essere affisso almeno 15 giorni prima di quello fissato in modo visibile nella sede sociale ed essere inviato o recapitato entro lo stesso termine ai soci; in ogni caso il direttivo non si assume responsabilità per eventuali ritardi postali.


ARTICOLO 10

L'assemblea ordinaria è convocata dal consiglio direttivo ogni anno, entro quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

Essa ha i seguenti compiti:

- 
- a) Discutere ed approvare il bilancio.
- b) Eleggere il presidente, il vice presidente del sindacato, gli altri membri del consiglio direttivo, i revisori dei conti.
- c) Prendere atto delle deliberazioni del consiglio direttivo e fissare le direttive di massima per il consiglio stesso.
- d) Trattare tutti gli argomenti di sua competenza per statuto a norma di legge.

L'ordine del giorno dell'assemblea è fissato dal consiglio direttivo; i soci possono farvi iscrivere la trattazione di altri determinanti argomenti purchè la richiesta sia presentata per iscritto da almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto e non oltre il decimo giorno da quello in cui ha avuto inizio la pubblicazione dell'ordine del giorno.



L'assemblea straordinaria è convocata dal consiglio direttivo per deliberare sulle modifiche dello statuto e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

ARTICOLO 11

L'assemblea è presieduta dal presidente o in sua assenza dal vice presidente.

Il presidente sceglie con l'approvazione dell'assemblea, tra i soci presenti, due scrutatori. In caso di assemblea ordinaria lo stesso presidente

deve farsi assistere da un segretario, eletto dai soci presenti, il quale è incaricato di redigere il verbale, mentre in caso di assemblea straordinaria il verbale deve essere redatto da un notaio.

ARTICOLO 12

Le assemblee ordinarie possono validamente deliberare in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà dei soci con diritto di voto e in seconda convocazione con almeno la presenza di numero 10 soci, comprese le deleghe.

La seconda convocazione può avere luogo nel medesimo giorno a condizione che sia trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione.

Le votazioni per le nomine alle cariche sociali hanno luogo a scrutinio segreto le votazioni sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno si fanno per alzata di mano.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati; in caso di parità di voti la proposta messa in votazione si intende respinta; per l'elezione alle cariche sociali, a parità di voti, è eletto il più anziano di età.

ARTICOLO 13

Le assemblee straordinarie possono validamente de-

liberare quando siano presenti o rappresentati in prima convocazione almeno la metà dei soci con diritto di voto e in seconda convocazione da almeno un terzo dei soci. Per le deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei votanti; per deliberare lo scioglimento anticipato del sindacato è necessario il voto favorevole di almeno un terzo della totalità dei soci con diritto di voto.

ARTICOLO 14

Le deliberazioni adottate dall'assemblea ordinaria debbono essere riportate in processi verbali firmati dal presidente, dal segretario e da due scrutatori.

ARTICOLO 15

L'amministrazione è affidata da un consiglio composto da un numero di membri non minore di sette e non maggiore di quindici. L'assemblea ordinaria dei soci nel sindacato, prima di procedere all'elezione del consiglio determina di volta in volta il numero dei componenti il consiglio stesso nei limiti predetti. In ogni caso la nomina della maggioranza degli amministratori e dei revisori dei conti è riservata all'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2535 del codice civile.

I membri elettivi del consiglio durano in carica 2



anni e possono essere rieletti una o più volte per un uguale periodo.

Il presidente e il vice presidente sono eletti dall'assemblea tra i membri elettivi del consiglio. Non possono far parte del consiglio direttivo più componenti della stessa ditta.

ARTICOLO 16

Il consiglio direttivo si raduna in seduta ordinaria una volta al mese e in seduta straordinaria quando il presidente, o in sua assenza il vice presidente, lo ritenga opportuno, oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri. L'avviso di convocazione deve essere recapitato, salvo casi di urgenza, tre giorni prima, al domicilio di ciascun consigliere.

ARTICOLO 17

Le deliberazioni del consiglio sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Per la validità delle deliberazioni del consiglio direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei componenti, non ammettendosi deleghe.

ARTICOLO 18

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione del sindacato, che non

sono riservate per legge o per statuto all'assemblea dei soci.

Spetta, tra l'altro al consiglio di:

a) Compilare l'eventuale regolamento interno che sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea nonché le modifiche del regolamento stesso.

b) Accettare donazioni, lasciti, elargizioni di associazioni e privati, contributi di enti pubblici o privati per fronteggiare spese di amministrazione, sempre che non sia necessaria una modifica dello statuto.

c) Compilare il bilancio annuale, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione e curandone la presentazione all'assemblea ordinaria per averne l'approvazione, proponendo un programma di massima per l'esercizio in corso.

d) Autorizzare il presidente alle spese necessarie per il normale funzionamento del sindacato.

e) Autorizzare il presidente a svolgere tutte le azioni occorrenti per la tutela dei diritti dei soci del sindacato.

ARTICOLO 19

Il presidente ha la rappresentanza legale del sindacato e dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio, vigila sulla conservazione e tenuta dei li-



bri prescritti per legge, impartisce direttive al segretario designato dal consiglio di amministrazione e vigila per accertarsi che il segretario operi in conformità degli interessi del sindacato. Il presidente, in caso di dimissioni, assenza o impedimento, è sostituito dal vice presidente, che a sua volta può essere sostituito, per gli stessi motivi, dal consigliere più anziano.

ARTICOLO 20

Le mansioni svolte dal presidente, vice presidente e dai componenti il consiglio, assieme a quelle dei revisori dei conti non danno diritto ad alcuna remunerazione; tuttavia compete, a richiesta dell'interessato, dopo aver presentato ricevuta delle spese vive, il rimborso di esse se autorizzate dal consiglio.

ARTICOLO 21

L'operato del consiglio direttivo è controllato da tre revisori dei conti, i quali durano in carica due anni.

ARTICOLO 22

Il consiglio direttivo sceglie, fra i suoi membri, il segretario.

La direzione del sindacato e l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo, possono essere

affidate al segretario con le facoltà, le attribuzioni e i poteri determinati dal consiglio stesso. La nomina del segretario come pure la revoca è deliberata dal consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 23

Il bilancio comprende l'esercizio finanziario che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; esso deve essere comunicato dagli amministratori ai revisori dei conti, con la relazione e i documenti giustificativi, almeno venti giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni degli amministratori e dei revisori dei conti, nella sede del sindacato, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finchè sia approvato, perchè i soci possano prenderne visione.

ARTICOLO 24

In caso di scioglimento del sindacato i fondi che risultino disponibili alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, verranno devoluti come previsto per legge.

ARTICOLO 25

Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono le vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 26

Il primo esercizio decorre dalla data di costituzione del sindacato al 31 dicembre dello stesso anno.

ARTICOLO 27

Il primo consiglio direttivo è nominato dall'assemblea costitutiva del sindacato e dura in carica fino alla prima seduta dell'assemblea ordinaria, che provvede alla elezione delle cariche sociali secondo le disposizioni del presente statuto.

Almese, addì 14 luglio 1989


Visto per l'inserzione:

f:ti: V [redacted] D [redacted] - L [redacted] F [redacted] in A [redacted] -
P [redacted] B [redacted] - A [redacted] F [redacted] in B [redacted] - B [redacted] -
S [redacted] - B [redacted] G [redacted] - M [redacted] E [redacted]
- P [redacted] L [redacted] in C [redacted] - C [redacted] A [redacted] in B [redacted] -

Dottor R [redacted] I [redacted], Notaio.

Copia autentica in conformità all'Originale.
L'originale è firmato in ogni suo foglio a norma di legge.

Almese, addì 19 SET. 1989



Nomi oscurati
a tutela della privacy